

Durc: modalità di rilascio in presenza di rateazione

L'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disciplina la dilazione del pagamento presso l'Agente della riscossione e, al comma 3, prevede che in caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato.

Novità - In relazione a quanto sopra, con particolare riguardo al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), l'Inps, in base al parere espresso dal Ministero del lavoro, ha precisato che, in presenza di esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto e ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, l'irregolarità potrà essere attestata in sede di verifica ai fini del rilascio del Durc, solo a seguito dell'intervenuta trasmissione, sui sistemi informatici di colloquio con Equitalia, della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della riscossione.

L'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel disciplinare la dilazione del pagamento presso l'Agente della riscossione, al comma 3, come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), n.

2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. «decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce che «in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione».

In relazione a ciò, è stato necessario considerare gli effetti che da tale previsione discendono ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva in sede di emissione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), avuto riguardo alla formulazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che, al comma 2, lett. a), dispone che la medesima regolarità sussiste «in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole».

Con il presente messaggio, sulla base del parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, salvo diversi successivi approfondimenti che si dovessero rendere necessari, si provvede a chiarire che l'innovazione nor-

Inps - Messaggio 20 dicembre 2013, n. 21027

Oggetto: Art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. Rilascio del Durc in presenza di rateazione concessa dall'Agente della riscossione

mativa operata dal citato «decreto del fare», ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell'ambito di un piano di ammortamento la cui du-

rata massima può essere di 72 rate cd. «piano ordinario» ovvero di 120 rate cd. «piano straordinario», peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate, consente di potere affermare che solo allo scadere del termine di moratoria previsto dal comma 3 del citato art. 19 possa ritenersi non più operante la previsione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a).

Considerata la complessa articolazione che l'applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, di fatto, la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall'Agente della riscossione non può avvenire internamente all'Istituto.

Da ciò deriva che, in presenza di esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, l'irregolarità potrà essere attestata in sede di verifica ai fini del rilascio del Durc, solo a seguito dell'intervenuta trasmissione, sui sistemi informatici di colloquio con Equitalia, della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della Riscossione.

Inail: possibile richiedere il Durc «estero»

Il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare 23 maggio 2012, n. 5, ha disposto che, nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare a un altro privato residente all'estero o a un'amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, debba essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero», così da evitare che il certificato sia invece prodotto a una pubblica amministrazione italiana.

Novità - In conseguenza di quanto sopra, l'Inail ha provveduto ad aggiornare lo Sportello unico previdenziale proprio al fine di consentire la richiesta del Durc «estero» (valido per 120 giorni dalla data di emissione) da parte degli utenti con profilo «azienda» e «intermediario». Sul sito internet dell'Istituto assicuratore sono stati pubblicati il nuovo modulo di richiesta e le istruzioni per la compilazione.



Cassa Edile

Modulo unificato		Quadro C		C.I.P. / Prot.	
A1 TIPO RICHIEDENTE		☐ Azienda ☐ Stazione Appaltante/P.A. ☐ SOA			
Regolarità contributiva per:					
C1	☐ Lavori privati in edilizia				
C2	☐ Verifica autodichiarazione alla data del ____/____/____				
C3	☐ Partecipazione / aggiudicazione appalto				
C4	☐ Attestazione SOA / iscrizione albo fornitori				
C5	☐ Agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni (1)				
C6	☐ Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto alla data del ____/____/____ (2)				
C7	☐ Altri usi non espressamente previsti nel presente modulo di richiesta consentiti dalla legge (3) ☐ Durr estero				
II RICHIEDENTE					
1	Codice Fiscale *	E-mail *		E-mail PEC	
2	Denominazione / ragione sociale *				
3	Indirizzo *	Cap	Comune	Pr	
		Via/Piazza		N°	
III IMPRESA					
1	Tipo ditta *	☐ Datore di lavoro ☐ Gestione separata - Committente/Associante ☐ Lavoratore autonomo ☐ Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione			
2	Codice Fiscale *	E-mail *		E-mail PEC (5)	
3	Denominazione / Ragione Sociale *	Fax (4)			
4	Sede legale *	Cap	Comune	Pr	
		Via/Piazza		N°	
5	Sede operativa / Indirizzo attività *	Cap	Comune	Pr	
		Via/Piazza		N°	
6	Recapito corrispondenza *	☐ sede legale ☐ sede operativa ☐ PEC			
8	C.C.N.L. applicato *	☐ Edilizia ☐ Edile con solo impiegati e tecnici ☐ Altri settori			
III ENTI PREVIDENZIALI					
1	INAIL - codice ditta *	INAIL - sede competente *			
2	INPS - matricola azienda *	INPS - sede competente *			
	INPS - codice fiscale *	INPS - sede competente *			
	INPS - pos. contr. individuale *	INPS - sede competente *			
3	CASSA EDILE - codice impresa *	CASSA EDILE - sede competente *			

(*) campo obbligatorio

(1) descrizione sintetica della specifica agevolazione o altro max 70 caratteri

(2) descrizione sintetica dell'oggetto del contratto max 70 caratteri (es. acquisto cancelleria); per il pagamento di fatture emesse a debiti della P.A. di cui al Capo I del DL n. 35/2013 e della L. 64/2013 indicare la data di emissione della fattura.

(3) descrizione sintetica del motivo della richiesta max 70 caratteri (con eventuale riferimento normativo)

(4) campo obbligatorio in assenza di e-mail PEC

(5) campo obbligatorio in assenza di numero Fax

Luogo / data

Firma richiedente

Mod. RD_01_C

Versione 4.2
14.11.2013 16:40:00

INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE 2 GENNAIO 2013

Oggetto: Durc «estero». Aggiornamento Sportello unico previdenziale versione 4.0.1.30 del 30.12.2013.

Con la versione 4.0.1.30 dell'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it è stata rilasciata l'implementazione per la richiesta del Durc «estero».

L'implementazione riguarda la possibilità per i soli utenti con profilo «azienda» e «intermediario» di richiedere un Durc da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri.

Con circolare n. 5/2012 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (all. 1), il Dipartimento della funzione pubblica ha infatti specificato che «ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445/2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».

Per richiedere il Durc «estero», l'utente deve selezionare «Altri usi consentiti dalla legge» nel menu «Pratiche - Richiesta - Altra tipologia», indicare nel campo a testo libero la «specifica uso» e valorizzare il flag «Durc Estero».

Il certificato reca in calce la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione».

Sul sito sono stati pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato (all. 2) e le relative istruzioni per la compilazione (all. 3) (link «Info - informazioni sulla procedura»).

Allegato 1 - Omissis

Allegato 2 - Si veda il modello pubblicato alla pagina precedente

Allegato 3 - Omissis

Durc e sisma Abruzzo: le precisazioni Inail

INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE 20 GENNAIO 2014

Oggetto: Durc per la ricostruzione *post* sisma Abruzzo del 2009. Nota ministeriale n. 21666/2013.

Con l'allegata nota prot. n. 21666 dell'11 dicembre 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva - ha fornito specifiche indicazioni in merito al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva per le aziende interessate dalla ricostruzione nei comuni del cratere aquilano.

In sintesi, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell'esecuzione dei lavori.

L'indicazione di tale data in fase di richiesta del Durc non comporta il rilascio di un'attestazione riferita ad un singolo cantiere, né che si tratti di un certificato rilasciato per la verifica di una dichiarazione sostitutiva, ma serve esclusivamente ad individuare il periodo di esecuzione dei lavori a cui va riferita la regolarità.

Inoltre, qualora risultino debiti alla data di esecuzione dei lavori indicata nella richiesta, la sede deve verificare che gli stessi siano ancora attuali, infatti nel frattempo la situazione debitoria potrebbe essere mutata per effetto di interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti/amministrazioni precedenti ovvero di regolarizzazioni da parte della stessa ditta.

La sede potrà dunque rilasciare un certificato di irregolarità «alla data indicata nella richiesta» solo nel caso in cui la ditta - irregolare a detta data - lo sia ancora alla data di emissione del Durc.

Sotto il profilo strettamente operativo, la sede dovrà in primo luogo accertare se la richiesta di Durc perviene dal Comune di L'Aquila o degli altri Comuni del cratere interessati dalla ricostruzione *post* sisma ai sensi del citato D.P.C.M. e, in tal caso, dovrà procedere alla verifica della situazione contributiva della ditta con le modalità indicate dal Ministero ed emettere il certificato con l'annotazione «Ricostruzione *post* sisma Abruzzo 2009».

Il Ministero inoltre ha precisato che «la procedura dell'intervento sostitutivo ... va applicata in relazione alle imprese sub-appaltatrici esclusivamente qualora queste ultime possano vantare crediti nei confronti delle imprese committenti e comunque sino a concorrenza dei crediti stessi».

Autoliquidazione Inail 2014, differita al 16 maggio

In attesa dell'approvazione del D.L. in Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014, l'Inail anticipa i contenuti dello stesso precisando che sono differiti al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione.

L'art. 1, c. 128, legge n. 147/2013 ha disposto che con effetto dall'1.1.2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016(1). Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno concordato di differire al 16.5.2014 sia il termine dell'autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione(2). Il predetto differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione. Il differimento consentirebbe, infatti, all'Inail di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi ai fini della predisposizione del decreto ministeriale, di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire i necessari aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi, che come di consueto saranno illustrati in tempo utile per la nuova scadenza anche agli intermediari e alle software house. La misura della riduzione percentuale e i criteri di individuazione dei beneficiari sulla base dell'andamento infortunistico saranno definiti con il decreto ministeriale previsto dalla legge(3). Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16.5.2014 sostituirebbe: 1. il termine del 17.2.2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999; 2. i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014; 3. il termine del 30.4.2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del 1° trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Il differimento al 16.5.2014 dovrebbe riguardare anche il termine del 17.3.2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi «Alpi online» e «Invio dichiarazioni salari», per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999 e per chiedere la riduzione prevista dall'art. 1, cc. 780 e 781, legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane. Quanto sopra renderebbe coerente i suddetti adempimenti con il differimento del termine di pagamento, come proposto dall'Inail. Per quanto riguarda il pagamento rateale

Inail - Istruzioni operative 23 gennaio 2014

Oggetto: Legge di stabilità 2014. Rinvio dei termini per l'autoliquidazione 2013/2014 e per il pagamento degli altri premi speciali anticipati

ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16.5.2014 si hanno 3 rate. A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza

16.5.2014, pertanto si avrà: 1a rata: 16.5.2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; 2a rata: 16.8.2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20.8.2014(4) con maggiorazione degli interessi(5); 3a rata: 16.11.2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi(6). Si coglie l'occasione per comunicare che per quest'anno il tasso di interesse da applicare alla 2a e 3a rata è pari al 2,08% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013 determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze)(7). Per quanto riguarda i premi speciali di cui al punto 2, l'Inail provvederà a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e a richiederne il pagamento, applicando la riduzione ove spettante. Per le scuole che hanno già versato al 16.12.2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, saranno del pari ricalcolati gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L'eventuale maggior pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti. Per quanto riguarda i pagamenti dei premi relativi alle altre polizze speciali di cui al punto 2, il nuovo termine del 16.5.2014 sostituirebbe in particolare: a) il termine del 17.2.2014 per il pagamento in unica soluzione dei premi anticipati per l'anno 2014 relativi agli apparecchi RX e alle sostanze radioattive; b) i termini del 17.2.2014 e del 16.4.2014 per il pagamento delle rate trimestrali dei premi anticipati riguardanti il 1° e 2° trim. 2014 relativi ai facchini e ai barrocciai/vetturini/ippotrasportatori; c) i termini del 17.2.2014, del 17.3.2014 e del 16.4.2014 per il pagamento delle rate mensili dei premi anticipati per l'anno 2014 relativi ai pescatori autonomi. Il rinvio dell'autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge n. 311/1973. Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l'Inail provvede all'esazione del contributo abbinandolo sempre all'ordinaria riscossione dei premi assicurativi. Di conseguenza, si anticipa che il pagamento del primo acconto dell'anno 2014 sarà effettuato nel mese di luglio 2014, anziché entro il mese di maggio. Resta invece fermo il termine del 17.2.2014 entro cui devono essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l'apposito servizio «Riduzione presunto», già aperto in www.inail.it. Si fa riserva di ulteriori notizie più dettagliate.

Note:

(1) All. 1. (2) All. 2. (3) All. 3. (4) Art. 3-quater del D.L. n. 16/2012 conv. con mod. dalla legge n. 44/2012. (5) Per il periodo dal 17.5 al 16.8.2014. (6) Per il periodo dal 17.5 al 16.11.2014. (7) Pubblicato in www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse.

Allegati omissis